

**AL Sig. Sindaco del Comune di**

**RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

(ex art. 18 Legge 689/81)

Il/La sottoscritto/a  nato/a a

il  e residente in

via  n.

C.F.  - Carta Identità/Patente n.  rilasciata da

in data ; e-mail/pec:

telefono .

**premessò di aver ricevuto:**

il Verbale n°  del  notificato il .

**PROPONE OPPOSIZIONE**

alla predetta sanzione ai sensi della L. 689/81 contro l'Unione Comuni della Valtenesi – Polizia Locale.

**per i seguenti motivi:**

**CHIEDE**

che la SS.VV.

voglia dichiarare l'illegittimità dell'impugnato verbale ed annullare il provvedimento .

che (in caso di rigetto del ricorso) venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L. 689/81)

di essere sentito in merito alla violazione

dichiara di voler ricevere gli atti ai fini delle successive notificazioni al seguente indirizzo

alla casella pec:

 , li 

Firma/Firma Digitale

Estratto 689/81:

Art. 18

#### *Ordinanza-ingiunzione*

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

*La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.*

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.